

mentari governativi di centro-sinistra nonostante una circostanziata e argomentata azione di contrasto dell'interrogante, non solo non veniva assunta alcuna garanzia di valorizzazione dello stabilimento di Baiano di Spoleto, ma anzi lo stesso veniva espunto dagli stabilimenti di interesse prioritario, tanto da poter oggi finire a far parte dell'Agenzia industrie difesa con serio e incombente rischio di mortificazione funzionale e dismissione;

non solo i dipendenti dello stabilimento, messi a rischio nel loro posto di lavoro, ma tutto il comprensorio spoletino sono in drammatico stato di agitazione, posto che lo Smmt di Baiano rappresenta il principale opificio della zona, che è peraltro individuata come « bacino di crisi » tanto da essere stata inclusa nell'ex Obiettivo 3 della Comunità europea;

a fronte di tutto ciò, una apposita, commissione tecnico-militare del ministero stesso ha ritenuto lo Smmt uno dei più qualificati nel panorama dell'area industriale della difesa, meritevole di essere confermato e potenziato nelle missioni affidabili raccomandabile punto di riferimento per la creazione di un polo del munizionamento;

risultano essere incombenti e imminenti determinazioni del ministero che potrebbero compromettere definitivamente il futuro dello stabilimento, mentre — al contrario — andrebbero assunte decisioni volte a rilanciarne il ruolo ed il vantaggioso sviluppo, così come era parso possibile nelle reiterate impegnative dichiarazioni di esponenti dell'area governativa in questi ultimi cinque anni —:

se il Governo, tenuto conto degli elementi di cui in premessa, non intenda evitare ogni inclusione dello stabilimento militare di Baiano di Spoleto nell'Agenzia industrie difesa e non intenda invece includerlo negli stabilimenti di interesse primario e strategico per la difesa (tabella A);

se il Governo non intenda, ricorrendo tutti i presupposti tecnici, identificare lo Smmt di Baiano di Spoleto come polo

del munizionamento con tutti gli investimenti e le valorizzazioni in personale e mezzi conseguenti;

se non ritenga il Governo, stante l'urgenza, di convocare — in tutti i casi — immediatamente presso di sé un tavolo di confronto con i parlamentari umbri, la regione, la provincia, il comune, i rappresentanti del personale, con intervento delle autorità tecniche e militari del ministero, per esaminare costruttivamente le potenzialità dello stabilimento e individuare ogni possibile linea di sviluppo, anche rimediando ad errori ed omissioni sui quali restano nella facoltà di ciascuno il giudizio e la denuncia. (4-33927)

* * *

FINANZE

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato fiscale alla manovra finanziaria per l'anno 2000) ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2001, il trattamento fiscale riservato ai redditi prodotti dagli amministratori di società e più in generale ai redditi di collaborazione coordinata e continuativa (*ex* articolo 49 comma 2° lettera A del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). Ad essi, infatti, si applicheranno tutte le regole previste per i redditi prodotti dai lavoratori dipendenti (essendo stati inseriti nell'articolo 47 alla lettera C-bis) e non più quelle proprie del lavoro autonomo;

le disposizioni dell'articolo 48 del T.U.I.R., che disciplinano la determinazione del reddito da lavoro dipendente e, per *relationem*, quella prodotta dagli amministratori e dai collaboratori, prevede al 4° comma il trattamento fiscale da riservare alla concessione in uso promiscuo di autovetture ed altri mezzi di trasporto

(articolo 54 decreto legislativo n. 285 del 1992) da parte delle aziende ai suddetti lavoratori. In tal caso, ciascun soggetto, ed in riferimento al modello dell'autovettura utilizzata, verrebbe riconosciuto un compenso in natura quantificato in misura pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base delle tariffe A.C.I.. Di contro, ai sensi dell'articolo 121-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la stessa azienda concedente si vedrebbe riconosciuta la piena deducibilità dei costi sostenuti nell'esercizio per l'autovettura concessa;

sebbene tutta la stampa specializzata sia concorde nel riconoscere l'applicabilità di tali norme ai collaboratori ed alle relative imprese, data l'importanza della norma, soprattutto sotto l'aspetto fiscale, si era in attesa di conoscere anche il pensiero dell'amministrazione finanziaria, la quale non si fece attendere. Secondo quanto risulta all'interrogante, il 23 dicembre 2000, infatti, attraverso le proprie Direzioni regionali delle entrate della Lombardia e del Piemonte, impegnate con un'associazione professionale in un incontro di studio a dare sostanzialmente risposta a quelle tematiche che non avevano trovato esplicite soluzioni nella precedente circolare ministeriale 207/E, a fronte di uno specifico quesito tendente a chiedere la possibilità di dedurre integralmente le spese relative alle autovetture date in uso promiscuo agli amministratori, in applicazione dell'articolo 121-*bis*, comma 1° lettera A numero 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, queste rispondevano positivamente, confermando che tale norma potesse essere estesa anche alle auto date in uso promiscuo agli amministratori, a condizione che l'incarico non fosse riconducibile all'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata;

solo successivamente, ed in risposta ad una domanda posta durante la video conferenza tenuta dall'agenzia delle entrate il 18 gennaio scorso, il ministero delle finanze, come riportato al punto 10 della

propria circolare 5/E del 26 gennaio 2001, ribalta quanto precedentemente asserito dalle suddette Direzioni Regionali, disponendo quanto segue: « L'articolo 34 della legge n. 342 del 2000 ha modificato il trattamento fiscale applicabile ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disponendone l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente. Tale assimilazione concerne le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle Imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro agli effetti di legge. Poiché la legge n. 342 del 2000 non ha modificato il disposto dell'articolo 121-*bis* comma 1° lettera A, numero 2 del T.U.I.R., che prevede la deducibilità integrale dei costi dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, per i veicoli concessi in uso ai collaboratori coordinati e continuativi devono essere applicate le disposizioni della successiva lettera B della norma citata »;

va notato che, dal punto di vista letterale, l'articolo 121-*bis* del T.U.I.R. nel prevedere la deducibilità integrale dei costi, fa riferimento al solo costo dell'auto concessa in uso al dipendente. Considerato però che si tratta di una norma tributaria, la stessa dovrebbe essere applicabile anche ai collaboratori, stante la successiva assimilazione delle due categorie sotto il profilo prettamente fiscale del trattamento dei relativi redditi. Una lettura contraria della norma comporterebbe, infatti, non pochi problemi sul piano dell'equità —:

se chiarisca, definitivamente ed in modo positivo per le imprese la problematica emersa, tenendo altresì conto che diverse aziende, vista la norma e solo dopo aver preso atto della propria posizione ufficiale, come originariamente espressa a mezzo delle sopracitate D.R.E., pensiero tra l'altro non immediatamente smentito, seppur completamente ribaltato a distanza di quasi un mese, si sono accordate con i propri collaboratori in merito all'assegnazione in uso promiscuo delle autovetture, provvedendo pertanto al relativo acquisto,

anche mediante la stipula di contratti di locazione finanziaria a medio termine.

(2-02885)

« Stucchi ».

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

nella città di Altamura (Bari), esiste una struttura che ospita la sezione distaccata del tribunale di Bari;

la struttura è ubicata fuori dal centro abitato e, precisamente, ad oltre un chilometro e mezzo;

all'interno della struttura, non vi è nessun esercizio commerciale che garantisca e fornisca servizi funzionali (e non) per lo svolgimento della professione legale (computisteria, fotocopie, valori bollati, bar, eccetera);

quotidianamente per far fronte alle suddette esigenze, è indispensabile recarsi presso il centro abitato con gravi disagi per gli operatori della giustizia (disagi derivanti, tra l'altro, dalla impossibilità di portare con sé, fuori dal Tribunale, i fascicoli giudiziari da fotocopiare) —:

quali interventi urgenti intenda porre in essere per la rimozione dei disagi che quotidianamente gli operatori del palazzo di giustizia debbono sopportare;

se non si ritenga utile e logico autorizzare l'apertura di un esercizio commerciale all'interno della sezione distaccata del tribunale di Bari, affinché si possa offrire parziale soddisfazione alle esigenze sopra rappresentate: in tale senso è stata presentata una proposta dall'Ordine degli avvocati di Altamura, la quale ha il pregio di porre il problema di una tempestiva e concreta soluzione al tema sollevato.

(4-33928)

* * *

INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

Interrogazione a risposta in Commissione:

BONO e MAZZOCCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

la dilagante psicosi della « mucca pazza » ha determinato, insieme a gravissime conseguenze per il settore zootecnico nazionale, fortissime negative conseguenze anche per il settore commerciale ed, in particolare, per quello dei rivenditori di carne;

in particolare, la categoria dei macellai, ha subito crolli verticali della vendita di carni bovine, senza che a tutt'oggi il Governo abbia ritenuto di assumere alcuna provvidenza per indennizzare gli incolpevoli operatori;

le perdite, nel settore delle carni bovine, non sono neanche lontanamente compensate dell'aumento della vendita di « carni bianche », attesa l'incredibile lievitazione dei prezzi all'ingrosso registrata da questi prodotti;

gli aumenti dei prezzi delle « carni bianche » non paiono in alcun modo giustificati da fattori di mercato, bensì da vere e proprie operazioni speculative messe in atto dagli operatori all'ingrosso del settore;

in effetti la particolare tipologia dell'assetto del mercato nazionale delle « carni bianche », caratterizzato da una sorta di oligopolio di fatto con tre-quattro grandi operatori che controllano l'intera fornitura, sembra essere alla base della abnorme crescita dei prezzi di tali produzioni;

alla base della caduta verticale delle vendite di carni bovine vi è inoltre una informazione terroristica e fraudolenta circa l'effettiva portata dei rischi connessi